

Sentenza n. 38 depositata il 25 febbraio 2016

Materia: Coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, della Costituzione.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n.48, recante “Modifiche all’art.24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”:

- **Art. 1, comma 1, lettera c)**, che aggiunge all’art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n.4, il comma **1-bis**, con la seguente disposizione: *Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio”*

Esito: Illegittimità costituzionale **dell’art. 1, comma 1, lettera c)** della Legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n.48

E’ da premettere che, in materia di emergenza abitativa, il legislatore statale, **con l’art. 3, comma 1, lettera a) del d.l. n. 47 del 2014** (convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma1, della legge 23 maggio 2014, n.80), ha recentemente stabilito che le “risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”.

Sulla base della norma statale appena citata (che impone di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica investendoli in nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica), il ricorrente ha impugnato **l’art. 1, comma 1, lettera c)**, della Legge n. 48 del 2014 (che prevede la possibilità di utilizzo dei suddetti importi per il pagamento delle imposte gravanti sugli immobili di proprietà degli enti gestori), per violazione delle seguenti norme costituzionali:

- **art. 47, comma secondo, Cost.**, che prevede, tra i compiti della Repubblica, quello di favorire “l’accesso del risparmio popolare alla proprietà privata”;
- **art. 117, comma secondo, lettera m), Cost.**, che garantisce su tutto il territorio nazionale i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”;

- **art. 117, comma terzo, Cost.**, che prevede la competenza legislativa concorrente della regione in materia, tra le altre, di “*governo del territorio*” e “*coordinamento della finanza pubblica*”, in osservanza, però, dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale.

Preliminarmente la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni profili delle questioni per assenza di motivazione dell’impugnazione e per l’irrilevanza della mera autoqualificazione formale della norma ai fini dell’individuazione della materia da esaminare. Nello specifico e sinteticamente, la Corte non ha riscontrato nell’impugnativa un’adeguata dimostrazione che la norma regionale, nel prevedere una diversa destinazione dei proventi degli alloggi, violi gli evocati parametri costituzionali: art. 47, secondo comma, *accesso del risparmio popolare alla proprietà privata*; art.117, secondo comma, lettera m), *livelli essenziali delle prestazioni per esigenze abitative*. In proposito è stata anche considerato irrilevante, ai fini dell’individuazione delle materie, che, all’inizio **dell’art. 3, comma 1, lettera a) del d.l. n. 47 del 2014**, la norma reciti espressamente di costituire “*attuazione degli articoli 47 e 117, comma secondo, lettera m)*”. Invece, per l’individuazione della materia oggetto della questione, la costante giurisprudenza costituzionale ritiene necessario l’utilizzo di argomenti sostanziali, considerando non decisiva la qualificazione formale data dalla norma. Per la Corte, sono, inoltre, assenti nell’impugnativa anche gli argomenti utili per qualificare la materia come “*governo del territorio*”.

Lo scrutinio di ammissibilità è stato, in definitiva, superato soltanto dalla parte dell’impugnativa che lamenta la violazione dell’art. 117, comma terzo, Cost., ad opera della norma regionale, ritenuta in contrasto con i principi fondamentali riservati alla competenza della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, **principi dettati dall’art. 3, comma 1, lettera a) del d.l. n.47 del 2014, norma statale interposta**.

In riferimento a quest’ultimo profilo, la questione di costituzionalità è stata ritenuta ammissibile perché il ricorso, oltre ad indicare la norma statale (che detta il principio fondamentale) disattesa dalla norma regionale, “*mette (anche) in evidenza la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi impresso dal legislatore statale e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica*”.

Riconosciuta in tal modo l’ammissibilità della questione, ne è stata dichiarata la fondatezza nel merito sulla base della considerazione che il vincolo di destinazione contenuto nella norma statale interposta (**art. 3, comma 1, lettera a) del d.l. n.47 del 2014**) è espressione di un principio fondamentale nella materia di “*coordinamento della finanza pubblica*” e che la norma ribadisce il principio generale di finanza e contabilità pubblica che non consente di destinare i proventi derivanti dalle dismissioni patrimoniali a spese di natura corrente, quali sono le spese per il pagamento di oneri tributari.